

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

AMIS D'LA CURMA

Art. 1 Denominazione e sede

L'Associazione senza fine di lucro, costituita in Rosignano Monferrato e denominata "Amis d'la Curma" , ha sede in Rosignano Monferrato, Frazione Colma, Via Angelo Morbelli 1.

Art. 2 Scopi e finalità

L'Associazione, ispirandosi a principi di solidarietà, ha lo scopo:

- a) di promuovere, organizzare e realizzare iniziative ricreative e culturali;
- b) di curare la raccolta dei mezzi finanziari necessari al mantenimento e alla conservazione dell'operatività della Cappella di San Bartolomeo nonché dei luoghi e delle tradizioni locali.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti, che non verranno retribuite. Agli aderenti spetta solo ed unicamente il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, da liquidarsi a cura del comitato direttivo previa acquisizione della relativa documentazione.

Art. 3 Qualità di socio

La qualità di socio può essere assunta da chiunque intenda adeguarsi allo spirito ed allo statuto dell'Associazione. Nessun limite è posto al numero degli aderenti all'Associazione, inizialmente costituita dai soci fondatori ed aperta all'ammissione di nuovi soci secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente Statuto.

Art. 4 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio avviene su richiesta di chiunque sia interessato agli scopi dell'associazione ed è subordinata al pagamento della quota associativa, stabilita e deliberata annualmente in seduta ordinaria dell'Assemblea, che ha facoltà di modificarla di anno in anno e determina l'iscrizione all'associazione per l'anno solare per cui è versata, nonché per l'anno solare successivo se il versamento avviene dopo il 1° dicembre di ogni anno. La reiezione della domanda di iscrizione, deliberata dal Consiglio Direttivo che deve motivarne succintamente le ragioni, deve essere ratificata dall'Assemblea nella prima seduta successiva a tale reiezione.

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota sociale dell'anno sociale in corso trascorsi due mesi dal sollecito effettuato dal Consiglio Direttivo verificata l'inadempienza;
- c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

La perdita della qualità di socio è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Art. 5 Recesso del socio

Il recesso da parte dei soci è ammesso in qualsiasi momento. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6 Diritti e doveri dei soci

A ciascun socio spetta il diritto di:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) accedere alle cariche sociali;

Le persone giuridiche e le associazioni possono esercitare i diritti di cui sopra per mezzo di un rappresentante nominato a tale scopo.

I soci sono tenuti:

- a) ad osservare il presente Statuto, nonché eventuali regolamenti interni e deliberazioni legalmente adottati dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa stabilita.

Art. 7 Rappresentanza del socio

Nell'Assemblea e nel Consiglio Direttivo ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega su lettera di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un socio oltre se stesso.

Art. 8 Categorie dei soci

Assumono la denominazione di socio

- a) ordinario: le persone fisiche le quali versano la quota annua fissata dall'Assemblea
- b) sostenitore: le persone fisiche, le quali versano una quota pari a cinque volte quella prevista per l'assunzione della denominazione sub a);
- c) vitalizio o perpetuo: le persone fisiche le quali versano una quota pari a cinquanta volte quella prevista per l'assunzione della denominazione sub a);
- d) benemerito: le persone fisiche, le quali abbiano versato una quota avente valore pari o superiore a mille volte la quota prevista per l'assunzione della denominazione sub a).

La su indicata distinzione non comporta in alcun modo differenza tra diritti, poteri e doveri propri e spettanti a ciascun socio, ed attiene esclusivamente alle modalità di versamento della quota sociale. I soci non assumono alcuna responsabilità oltre all'importo delle rispettive quote.

L'eventuale modificazione dell'entità della quota annua non comporta l'obbligo dei soci di cui alle categorie sub b) c) di versare quote aggiuntive nelle more della loro iscrizione.

Art. 9 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività statutarie da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche ottenuti a sostegno delle attività;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla sua chiusura. Qualora particolari esigenze lo

richiedessero, il termine potrà essere prorogato fino a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 10 Organi dell'Associazione. Gratuità delle cariche associative.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Il Comitato Direttivo;
- c) Il Presidente.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati.

Art. 11 L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci e si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata all'inizio di ogni anno sociale e comunque entro i termini di cui all'art. 9 a cura del Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio, nonché ogni qual volta il Presidente dell'Associazione o almeno tre membri del Comitato Direttivo oppure un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

E' compito dell'Assemblea ordinaria di:

- a) formulare indicazioni relative al programma sociale;
- b) approvare i bilanci consuntivi relativi ad ogni esercizio;
- c) nominare i componenti il Consiglio Direttivo;
- d) deliberare l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- e) stabilire l'entità della quota associativa annuale;
- f) decidere sulle questioni poste all'ordine del giorno;
- g) esprimersi sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti l'organo, lo ritenga opportuno, oppure a richiesta di almeno dieci degli associati, e delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto nonché sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza, dal Vice Presidente di tale organo oppure, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto ad hoc dai presenti.

Le convocazioni dell'Assemblea sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi a ciascun socio almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In difetto di

convocazione saranno ugualmente valide le Assemblee cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, fatta eccezione per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che devono essere adottate con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. I verbali di ogni adunanza dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono redatti a cura del Segretario del Consiglio Direttivo e sottoscritti dallo stesso e da chi abbia presieduto l'adunanza.

Art. 12 II Consiglio Direttivo

L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo costituito da undici membri eletti dall'Assemblea dei soci, i quali restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, il quale rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Vice Presidente, un Segretario Tesoriere, i quali durano in carica per tutta la durata del mandato consiliare.

La firma sociale spetta al Presidente, ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente, L'assunzione della qualità di consigliere è subordinata a quella di socio.

E' compito del Consiglio Direttivo di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio consuntivo;
- c) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente oppure, nel caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qual volta il Presidente o, in sua vece, il Vice Presidente lo ritengano opportuno, oppure quando due dei componenti ne facciano richiesta, ed assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 13 II Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza od impedimento le sue funzioni spettano al Vice

Presidente. E' compito del Presidente dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, ed in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 14 Norma finale

In caso di scioglimento dell'Associazione i suoi beni saranno devoluti ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore.

Art. 15 Rinvio

L'associazione è retta dal presente statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalla legge n. 266 del 1991.

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa espresso richiamo al Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia di volontariato.

Colma di Rosignano Monferrato 13/11/04

Il Segretario

Il Presidente